



**CAMERA DI COMMERCIO DI LIVORNO  
UFFICIO REGISTRO IMPRESE**

**Attività economiche e cittadini  
extracomunitari**

**Luglio 2013**

**Conservatore R.I.: Dott. Pierluigi Giuntoli**

## **ATTIVITA'ECONOMICHE E CITTADINI EXTRACOMUNITARI**

### **1. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Legge 06/03/1998, n.40
- D.Lgs. 25/07/1998, n. 286
- D.P.R. 31/09/1999, n.394
- Legge 30/07/2002, n.189
- D.P.R. 18/10/04, n. 334
- D.Lgs. 6.2.2007 n.30

### **2. AMBITO DI APPLICAZIONE**

La disciplina sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero, contenuta nel D.Lgs. 25/07/1998, n. 286, come modificato dalla L.189/2002, si applica ai cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi.

Per quanto riguarda invece i cittadini comunitari, l'art.4 del D.Lgs. 6.2.2007 n.30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri) prevede che gli stessi "se in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro Stato dell'Unione" .Ai cittadini comunitari è quindi giuridicamente riconosciuto il diritto di stabilirsi e di soggiornare nel territorio della Repubblica, nonché di esercitare attività di impresa.

Con circolare 3593/C del 9/2/2005 relativa all'applicazione del Dpcm del 20/4/2004 (programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi stati membri della UE nel territorio dello Stato per l'anno 2004), il Ministero delle Attività Produttive ha precisato che dal 1 maggio 2004 trovano automatica applicazione tutte le vigenti disposizioni di diritto comunitario (comprese quelle relative all'accesso al mercato del lavoro autonomo) nei confronti dei cittadini dei seguenti stati di nuova adesione all'Unione Europea: Repubblica Ceca; Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.

Con circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero della Solidarietà Sociale n.2 del 28/12/2006, è stato sancito l'ingresso nell'Unione Europea a far data dal 1° gennaio 2007 dei cittadini appartenenti alla Bulgaria e Romania: da tale data anche a questi cittadini si applicano le disposizioni del D.Lgs. 6.2.2007 n.30.

Con circolare n.39 del 18 luglio 2007 il Ministero dell'Interno ha esteso l'ambito di applicazione del D.Lgs.06/02/2007 n.30 ai cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtenstein (Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo) ed ai cittadini della Svizzera e della Repubblica di San Marino, equiparandoli ai cittadini dell'Unione Europea.

Con circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2.7.2013, è stato sancito l'ingresso nell'Unione Europea a far data dal 1° luglio 2013 dei cittadini appartenenti alla Croazia: da tale data anche a questi cittadini si applicano le disposizioni del D.Lgs. 6.2.2007 n.30.

Quindi per tali cittadini, l'ufficio non deve acquisire copia del permesso di soggiorno, all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese come impresa individuale o come amministratore di società.

Il D.Lgs.06/02/2007 n.30, che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2004/38/CE e che è entrato in vigore l'11/04/2007, ha però introdotto nuove disposizioni sul soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari, modificando le previsioni dettate dall'abrogato decreto 18/01/2002, n.54.

Come precisato dalla recente circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.3608/C, "a partire dall'11/04/2007 il titolo abilitante al soggiorno dei cittadini comunitari in Italia per un periodo superiore a tre mesi è costituito dall'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente, evidenziata tramite l'attestato di ricezione della richiesta di iscrizione anagrafica, nelle more del procedimento di iscrizione, e successivamente dall'iscrizione nell'anagrafe comunale, tramite la carta di identità, rilasciata dal Comune stesso".

Pertanto, ai fini dell'iscrizione al Registro Imprese di cittadini comunitari, l'ufficio procederà ad accertarne l'identità e la cittadinanza comunitaria, mediante la carta di identità e, nelle more del procedimento, mediante l'attestato sopra descritto.

Per i cittadini stranieri extracomunitari l'ingresso in Italia, quale che ne sia il motivo, non è libero, ma è subordinato al possesso di passaporto valido o altro documento equipollente e del visto di ingresso, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese d'origine.

Dopo il regolare ingresso in Italia, per poter regolarmente soggiornarvi, il cittadino extracomunitario deve munirsi di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno.

[La carta di soggiorno](#) è a tempo indeterminato e viene rilasciata a particolari condizioni previste dall'art. 9 del T.U. e dall'art. 16 D.P.R. 31/8/1999, n. 394 come modificato dal D.P.R. 18/10/2004 n. 334 (la può richiedere lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno 6 anni).

[Il permesso di soggiorno](#) ha una durata determinata in base ai motivi per cui è rilasciato ed è soggetto a rinnovo; il permesso di soggiorno può essere rinnovato, previa verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse condizioni previste dalla normativa in esame.

A tal proposito il Ministero dell'Interno, con una recente direttiva (Direttiva 5/8/2006 sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno), ha chiarito che, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero si deve considerare legittimamente soggiornante e gode pienamente dei diritti ad esso connessi, a condizione che la domanda di rinnovo sia stata presentata nei termini previsti e che sia stata rilasciata dall'ufficio competente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.

Gli effetti dei diritti esercitati nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento.

L'art. 26 comma 2 del T.U. 286/98 definisce l'attività di [lavoro autonomo](#) con riferimento allo straniero "*che intenda esercitare in Italia un'attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie.....*"; pertanto gli extracomunitari che intendano iniziare un'attività di lavoro autonomo, sia in qualità di imprenditore individuale che come socio di società di persone o amministratore di società di capitali, [nel caso in cui siano residenti in Italia](#), devono essere in possesso di un valido permesso di soggiorno rilasciato per uno dei seguenti motivi, ai sensi art.14 D.P.R. 31/8/1999 n.394 come modificato da D.P.R. 18/10/2004 n. 334:

- 1) lavoro autonomo;
- 2) lavoro subordinato non stagionale;

3) motivi familiari (ricongiungimento familiare o per ingresso a seguito del lavoratore).

Quindi il cittadino extracomunitario che eserciti attività di lavoro autonomo, all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese, deve essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità e rilasciato per uno dei tre motivi suindicati, ai quali si aggiungono i seguenti (come precisato con propria nota del 9/3/2005 dalla Questura di Livorno):

- adozione;
- affidamento;
- asilo politico;
- protezione sussidiaria (art.14 D.Lgs.2007/251);
- attesa di cittadinanza (art. 11 D.P.R. 394/99);
- motivi umanitari.

In tutti questi casi, l'iscrizione al Registro Imprese è consentita anche se il permesso di soggiorno è in corso di rinnovo, purché sia corredato dalla relativa ricevuta di presentazione dell'istanza di rinnovo.

Non è invece ritenuto valido, ai fini dell'iscrizione al Registro Imprese, il permesso di soggiorno rilasciato per i seguenti motivi (artt. 27 e 36 T.U.286/98):

- affari;
- attività sportiva;
- cure mediche;
- invito;
- lavoro subordinato di tipo artistico;
- minore età;
- motivi di giustizia;
- motivi di studio;
- motivi religiosi;
- missione;
- residenza elettiva;
- richiesta di asilo politico;
- tirocinio;
- turismo;
- vacanze lavoro.

Pertanto all'atto dell'iscrizione al Registro Imprese di un [imprenditore individuale extracomunitario](#), l'ufficio procederà alla verifica delle seguenti condizioni:

- 1) sussistenza di un permesso di soggiorno rilasciato per uno dei motivi sopraindicati;
- 2) sussistenza di un permesso di soggiorno in corso di validità o, se scaduto, in fase di rinnovo (ciò deve essere comprovato dall'esibizione della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di rinnovo).

L'ufficio acquisisce copia del permesso di soggiorno.

Invece nel caso di socio di società di persone o di amministratore di società di capitali, la verifica spetta al notaio che redige l'atto costitutivo o modificativo di società di persone o l'atto costitutivo di società di capitali.

L'Ufficio provvede a comunicare mensilmente alla Questura (art. 14 D.P.R. 31/8/1999 n. 394 come modificato da D.P.R. 18/10/2004 n. 334) e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari presso l'INPS (art. 41 D.P.R. 31/8/1999 n. 394 come modificato da D.P.R. 18/10/2004 n. 334) i casi in cui i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di lavoro subordinato o per motivi familiari sono utilizzati per iniziare un'attività di lavoro autonomo.

Nel caso in cui invece il lavoratore extracomunitario [non sia residente nel territorio italiano](#), occorre accertare le condizioni di reciprocità tra l'Italia ed il paese di appartenenza (art. 16 delle Disposizioni sulla legge in generale): la condizione di reciprocità è soddisfatta quando nello stato estero sussistano disposizioni legislative oppure una giurisprudenza, una prassi amministrativa atta a concretare un trattamento ai cittadini italiani corrispondente a quello che può essere riservato in Italia al cittadino straniero.

La verifica di tale condizione deve essere effettuata dall'ufficio solo nel caso di iscrizione di imprenditore individuale.

In ogni altro caso è di competenza del notaio.

Non si procede alla verifica delle condizioni di reciprocità neppure nel caso di cittadino extracomunitario di un Paese con il quale viga un accordo in materia di diritti civili, per le materie disciplinate dall'accordo stesso, essendo l'accordo direttamente applicabile, in quanto recepito nei rispettivi ordinamenti interni.

Il Ministero degli Esteri ha già da tempo messo a disposizione il proprio sito, [http://www.esteri.it/ita/4\\_29\\_73\\_306.asp](http://www.esteri.it/ita/4_29_73_306.asp), che rende agevole la consultazione dei casi in cui la condizione di reciprocità è stata accertata e dei dati relativi alla situazione delle Convenzioni internazionali vigenti per l'Italia.

Livorno, 12.07.2013

Il Conservatore  
(Dott. Pierluigi Giuntoli)